

Allegato "A" all'atto rep. n. 67022/30302

STATUTO

ARTICOLO 1

Denominazione sociale

È costituita una società a responsabilità limitata finalizzata ad operare secondo il modello "in house providing" come previsto dalla vigente normativa nazionale e comunitaria a capitale interamente pubblico sotto la denominazione sociale di "**Livenza Servizi Mobilità S.r.l.**".

ARTICOLO 2

Sede

La società ha sede in Sacile, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi di legge.

Con delibere assunte ai sensi di legge possono essere istituite, trasferite e soppresse sedi secondarie, succursali filiali, uffici, agenzie, stabilimenti, depositi, rappresentanze e dipendenze di ogni genere sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta). La società potrà essere anticipatamente sciolta con osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

ARTICOLO 4

Oggetto Sociale

Nei limiti di quanto previsto e consentito dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici locali e affidamenti "in house providing", la società ha per oggetto la gestione globale dei servizi di interesse generale qui di seguito indicati:

- 1.** l'analisi e la soluzione delle problematiche inerenti la mobilità, la gestione delle aree di sosta, la costruzione e l'ampliamento di parcheggi in genere, ivi compresi i parcheggi per biciclette e ciclomotori, con annessi impianti, opere di accesso, tecnologie di informazione;
- 2.** la gestione della sosta a raso su aree, strade e piazze, con o senza custodia, a mezzo parcometri o altri strumenti e tecnologie di esazione della sosta; l'esercizio del controllo delle soste degli autoveicoli, il servizio di rimozione delle vetture;
- 3.** la progettazione e realizzazione di opere pubbliche sulla base di un accordo di programma fra Amministrazioni Pubbliche, **ai sensi dell'art. 193 del DLgs. 50/2016.**
- 4.** la costruzione, la gestione e manutenzione di autorimesse, autosilos, parcheggi ed altre aree attrezzate a parcheggio e relativi impianti, opere e tecnologie annessi ;
- 5.** lo studio, la progettazione, l'installazione, la realizzazione, la gestione e manutenzione dei sistemi per la regolamentazione ed il pagamento della sosta, compresi i parcometri ed i sistemi di accesso controllati;
- 6.** l'esecuzione, la posa in opera, la gestione e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nonché semaforica, con riguardo tanto a quella di carattere convenzionale, quanto a strumenti informativi innovativi atti ad integrare la tipologia la cui messa in uso è prescritta dal codice della strada, la gestione e manutenzione di pannelli informativi;
- 7.** la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa di aree Verdi (quali parchi,

giardini, aree dedicate all'attività sportive, alberi allocate al margine delle sedi stradali, cigli stradali), delle strade (anche con interventi per la loro messa in sicurezza), degli arredi urbani, della cartellonistica pubblicitaria, degli impianti di illuminazione pubblica e semaforica;

8. il posizionamento di transenne, bancarelle componibili, di palchi e coperture, sedie e platee, ed attrezzature connesse o complementari o similari;

9. la promozione di studi finalizzati ad individuare le migliori condizioni, nonché la funzionalità della viabilità e dell'utilizzazione delle aree urbane nel rispetto del benessere e della sicurezza dell'utenza pedonale ed automobilistica, la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione di piani di sosta, percorsi e piste ciclabili, sistemi per la tutela della sicurezza e la moderazione della velocità in aree urbane particolarmente sensibili; l'elaborazione dei dati utili al monitoraggio dei flussi di traffico viario, l'educazione all'uso corretto e funzionale degli autoveicoli e dei mezzi di trasporto pubblici e privati e all'utilizzo dei parcheggi e parcometri;

10. la manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa, compresa la gestione di immobili e strutture pubbliche ed impianti sportivi;

11. la promozione di un'attività di informazione con lo scopo di fornire una completa serie di servizi finalizzati ad incrementare, facilitare ed ottimizzare l'impiego dei mezzi pubblici di trasporto o altri mezzi alternativi a ridotto inquinamento acustico ed ambientale, il tutto anche attraverso la promozione e la gestione di quelli strumenti e servizi orientati al miglioramento del traffico intermodale, quali ad esempio il noleggio di biciclette, scooter, auto elettriche e quant'altro;

12. l'erogazione di attività di supporto alle funzioni di accoglienza e informazione turistica dei "Servizi Turistico-Ricreativi" nonché azioni promozionali e di marketing, nel rispetto delle competenze territoriali, gestione di servizi di biglietteria per eventi o strutture (teatri, musei), organizzazione, anche su commissione, di enti locali delle pro loco, di organismi imprenditoriali, di manifestazioni ed iniziative di rilevanza turistica, altre attività attinenti all'informazione, accoglienza e promozione turistica;

13. la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;

14. la società potrà curare, se previsto dalla legge, la riscossione sul territorio dei tributi locali;

15. la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti di produzione di energie rinnovabili;

16. la gestione di progetti finanziabili con fondi comunitari europei (ivi compresa la loro programmazione, studio di fattibilità, istruttoria procedimentale per la partecipazione ai relativi bandi pubblici e la gestione dei rendiconti);

17. la gestione di progetti ritenuti dal Comune di Sacile "strategici" sia per le finalità che per le caratteristiche intrinseche degli stessi indipendentemente dalle fonti di possibile finanziamento.

18. ogni altra attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.

Solo se consentito dalla legge, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate previste dalla Legge 2 gennaio 1991 n. 1, dal Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, dal Decreto Legislativo 23 luglio 1996 n. 415 e dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la società può compiere tutte le operazioni

commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che siano ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società opera in via prevalente con gli enti partecipanti, deve effettuare oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato annuo nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici soci e la produzione ulteriore, rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ARTICOLO 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è pari ad Euro 61.920,00 (sessantunomilanovecentoventi virgola zero zero).

Il capitale sociale deve comunque essere sempre interamente detenuto da enti o soggetti pubblici.

I versamenti delle quote di aumento del capitale sociale saranno richiesti dall'Amministratore Unico nei modi e nei termini da esso ritenuti convenienti, salvo che l'Assemblea li determini direttamente.

ARTICOLO 6

Le quote

La qualità di socio costituisce di per sé sola adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, e, se nominati, dei sindaci o del revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal relativo libro.

Ogni socio, amministratore, sindaco e il revisore, dovrà, sotto la sua personale responsabilità, notificare tempestivamente alla società ogni variazione del proprio domicilio; tali variazioni dovranno essere trascritte sul relativo libro a cura dell'Amministratore Unico.

Ai fini delle convocazioni degli organi sociali, per domicilio si intende anche il numero di utenza telefonica o l'indirizzo di posta elettronica comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

ARTICOLO 7

Trasferimento delle quote

Il trasferimento delle quote, intendendosi per tale sia la cessione delle quote che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle quote in altre società costituite o costituende, è consentito solo nel rispetto di quanto disposto dalle norme che regolamentano le società "in house providing".

È fatto espressamente divieto ai soci di cedere le proprie quote, intendendosi per tale sia la cessione delle quote che dei diritti d'opzione per aumenti di capitale nonché la costituzione di usufrutto e di pegno ovvero il conferimento delle quote in altre società costituite o costituende, a soggetti privati o a società il cui capitale sociale sia detenuto anche se in quota minima da soggetti privati, salvo diversa disposizione di legge.

Chi intende alienare in tutto o in parte le proprie quote dovrà prima offrirle, dopo

averne dato comunicazione all'Amministratore Unico, a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, i quali hanno diritto di acquistarle con preferenza rispetto ai terzi, a parità di prezzo e condizioni, in proporzione alle quote già possedute e con diritto di accrescimento.

Il socio interessato all'acquisto deve, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta scritta, confermare con lettera raccomandata A.R. indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci e all'Amministratore Unico di voler esercitare la prelazione per le quote di sua spettanza, precisando altresì se e quante quote in più intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nei termini di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.

Qualora l'entità delle quote per le quali sono state regolarmente esercitate la prelazione ed il diritto di accrescimento rimanga inferiore a quella offerta dal socio alienante, il diritto di prelazione si intenderà decaduto – salvo diversa decisione del socio offerente – per cui le quote offerte saranno liberamente alienabili nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione di diritti di opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto ovvero di conferimento delle quote in altre società.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della lettera di richiesta inviata all'offerente, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venga esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie quote è libero di offrirle a terzi nel rispetto di quanto disposto dal primo comma del presente articolo.

Gli atti di cessione delle quote e di diritti d'opzione per aumenti di capitale ovvero di costituzione di usufrutto e di pegno ovvero di conferimento delle quote in altre società costituite o costituende effettuati in violazione delle norme del presente articolo sono privi di effetto nei confronti della società.

ARTICOLO 8

Finanziamento dei soci

Nel caso in cui si rendessero necessari versamenti in conto capitale da parte dei soci e tutti i soci fossero disponibili ad eseguirli, tali versamenti si intenderanno proporzionali alle quote di partecipazione al capitale sociale ed improduttivi di interessi salvo contraria ed unanime pattuizione tra i soci.

I finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della Società esclusivamente in applicazione della legge e dei regolamenti in materia che i soci si obbligano ad osservare.

ARTICOLO 8 BIS

ORGANI SOCIALI

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è convocata nei casi e nei modi di legge.

L'assemblea, è convocata dall'Amministratore Unico mediante avviso spedito, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ai soci; il telefax, la posta elettronica ovvero qualsiasi altro mezzo idoneo a raggiungere lo scopo possono sostituire la lettera raccomandata.

L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

La comunicazione dovrà contenere anche le indicazioni per l'eventuale riunione in seconda convocazione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data fissata per la prima.

La possibilità di convocare l'Assemblea anche in seconda convocazione deve tenersi valida anche per l'Assemblea che deve approvare il bilancio.

Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio – video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio – video collegati nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare anche da un luogo audio-video collegato non indicato nell'avviso di convocazione purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni di seguito indicate.

È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per audio-video conferenza, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, scambiando se del caso documentazione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento in videoconferenza tra tutti i luoghi in cui i vari soci presenti, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, nel corso dell'assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio-video conferenza, la riunione verrà chiusa dal Presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, l'Amministratore Unico, potrà convocare l'assemblea annuale entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale segnalando le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 del Codice civile.

In assenza delle suddette formalità, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando in essa è rappresentato l'intero capitale sociale e i Sindaci e il Revisore se nominati, siano presenti o informati della riunione.

ARTICOLO 10

Il recesso del socio

Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla società in tutti i casi previsti dall'art. 2473 C.C. e dalle ulteriori disposizioni di legge.

Nelle ipotesi di cui sopra, il socio che intende recedere dalla società deve inviare all'Amministratore Unico, presso la sede sociale, a mezzo lettera raccomandata a.r. una dichiarazione entro quindici giorni dalla data della decisione dei soci che legittima il recesso o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione.

Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra, salvo quanto disposto dall'art. 2473 C.C. .

Il rimborso delle partecipazioni dei soci che esercitano il diritto di recesso di cui al presente articolo, avverrà in base alle norme di legge.

Ricevuta la dichiarazione di recesso, l'Amministratore Unico deve darne notizia senza indugio agli altri soci, fissando loro un termine di 30 (trenta) giorni per manifestare la propria disponibilità, mediante raccomandata a.r. spedita alla società ed al socio receduto, ad acquistare la relativa quota di partecipazione ex art. 2473 C.C. . o, eventualmente, per individuare concordemente un terzo acquirente.

ARTICOLO 11

La Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto dei soci a partecipare all'Assemblea e se questa sia regolarmente e validamente costituita ed in numero per deliberare, dirigere e regolare la discussione per stabilire le modalità delle votazioni.

ARTICOLO 12

Maggioranze assembleari

L'Assemblea in prima e seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e delibera, in prima ed in seconda convocazione, validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

L'Assemblea, in seconda convocazione, dovrà essere riunita in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione.

ARTICOLO 13

L'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico nel rispetto della normativa di tempo in tempo vigente con riguardo alle società partecipate dagli enti pubblici locali.

L'Amministratore Unico può anche non essere Socio e deve essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti.

L'amministratore Unico dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque non oltre tre esercizi ed è rieleggibile.

Lo stesso scade alla data dell'Assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

L'Organo amministrativo, oltre allo svolgimento delle sue funzioni generali previste

dal Codice Civile, deve:

- a) predisporre una relazione annuale sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio d'esercizio, in cui dovrà dare conto della mancata predisposizione degli eventuali ulteriori strumenti previsti dalla legge;
- b) redigere un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale da sottoporre all'assemblea.

ARTICOLO 14

Poteri di amministrazione

L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire l'oggetto sociale, fatta eccezione per le decisioni riportate nel comma successivo e per quelle che per legge sono espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci.

È richiesta l'autorizzazione dell'assemblea dei soci per le seguenti operazioni:

- a) l'assunzione e la cessione di partecipazioni societarie;
- b) l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione finanziaria di beni immobili;
- c) l'assunzione di finanziamenti, anche sotto forma di locazione finanziaria, di importo superiore ad Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero).

ARTICOLO 15

La rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società, di fronte a terzi ed in giudizio, spetta all'Amministratore Unico.

Egli potrà nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

ARTICOLO 16

Il compenso agli amministratori

L'Amministratore Unico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.

L'Assemblea stabilisce il compenso annuale onnicomprensivo da riconoscere all'Amministratore Unico.

Potrà essere altresì deliberato un ulteriore emolumento a titolo di indennità di risultato, ma solo se deliberato in via preventiva rispetto allo svolgimento dell'attività.

È fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato e gettoni di presenza.

ARTICOLO 17

L'organo di controllo

È obbligatoria la nomina di un Organo di Controllo o di un Revisore.

Qualora sia nominato un Organo di Controllo, esso potrà essere monocratico o collegiale.

In caso di Organo di Controllo monocratico il soggetto nominato dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero di Giustizia.

Qualora l'organo di Controllo sia collegiale, esso è sempre costituito da tre membri effettivi e due supplenti ed è disciplinato dalle seguenti norme:

- a) - almeno un componente effettivo ed un supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori istituito presso il Ministero di Giustizia;
- b) - i restanti componenti, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli Albi professionali individuati con Decreto del Ministero di Giustizia;

- c) - il Presidente è nominato dai soci, nella delibera di nomina;
- d) - in caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta dal sindaco più anziano, fino alla decisione di integrazione;
- e) – si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403 e 2403/bis cod. civ.;
- f) - in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, i quali restano in carica fino alla delibera di assemblea di integrazione del Collegio, da adottarsi nei successivi trenta giorni: i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'Organo di Controllo dura in carica tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e potrà essere rieletto.

L'Assemblea, nel nominare l'organo di controllo ne determina i compensi.

ARTICOLO 18

Diritti di controllo degli Enti Pubblici Locali soci, sulla Società e sui servizi pubblici ad essa affidati.

Gli Enti Pubblici soci esercitano sulla società il controllo analogo richiesto dall'ordinamento comunitario in base a quanto previsto all'articolo 17 della direttiva 23/2014/UE e dalla normativa nazionale e loro eventuali modifiche e integrazioni.

Le modalità del controllo nei confronti della società da parte degli Enti Pubblici Locali soci, ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, qualora la compagine sociale sia composta da almeno due soci Enti Pubblici Locali, sono disciplinate in apposita convenzione da concludersi tra i predetti Enti ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. appena menzionato.

Al fine dell'esercizio da parte degli Enti Pubblici Locali del controllo ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, gli organi sociali di Livenza Servizi Mobilità Srl, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti:

- a)** ad inviare, al fine della relativa approvazione, ai Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali – la bozza del piano industriale e gli altri eventuali documenti di tipo programmatico, nonché tempo per tempo gli atti rappresentanti le decisioni di maggior rilievo assunte dalla società;
- b)** ad inviare, al fine della successiva approvazione, ai Rappresentanti degli Enti Pubblici Locali, il bilancio di esercizio, appena depositato nella sede della Società;
- c)** ad inviare ai rappresentanti degli Enti Pubblici Locali la relazione di cui all'art. 2409 ter, comma 2 del Codice civile, appena depositata nella sede della Società;
- d)** ad inviare, senza ritardo, gli ulteriori atti indispensabili, al fine della verifica, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione, dello stato di attuazione degli obiettivi risultanti dagli atti di programmazione approvati dalla Società e dai rappresentanti degli Enti Pubblici Locali.

La trasmissione di tutti gli atti sopra ricordati avviene al fine di consentire agli Enti Pubblici Locali soci di assumere le relative determinazioni in ordine allo svolgimento dei propri servizi pubblici a mezzo di Livenza Servizi Mobilità Srl.

Pertanto, gli atti di cui al Precedente punto a), quali atti di indirizzo per la gestione della società, devono essere trasmessi dalla società e approvati dagli Enti Pubblici Locali prima della definitiva approvazione da parte degli organi sociali, entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla loro trasmissione; trascorso tale termine, gli atti

di cui al punto a) si riterranno comunque valutati, verificati ed approvati da parte degli Enti Pubblici Locali.

I documenti di cui al punto b) e c), dovranno essere approvati entro la data di riunione dell'assemblea dei soci, e dell'approvazione dovrà essere redatto apposito verbale.

Almeno una volta l'anno l'Amministratore Unico, espone apposita relazione davanti ai rappresentanti degli Enti Pubblici Locali, avente per oggetto la gestione dei servizi pubblici, nonché l'andamento generale dell'amministrazione della Società.

A prescindere dagli obblighi di cui ai commi precedenti, è inoltre consentito a ciascun Ente Pubblico Locale il diritto di richiedere per iscritto sia nell'Assemblea della società, sia al di fuori di essa – informazioni in merito alla gestione dei servizi da esso affidati alla società, purché tale diritto non venga esercitato secondo modalità e tempi tali da ostacolare una gestione efficiente della società stessa.

La società è tenuta a svolgere i servizi rientranti nel relativo oggetto sociale esclusivamente sulla base di disciplinari (Contratti di servizio) individualmente approvati dagli Enti Pubblici Locali affidanti i servizi.

L'Amministratore Unico e l'Organo di Controllo, se nominato, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo ente locale su ciascun servizio da esso affidato alla società ed al fine di consentire l'espletamento dei compiti ad essi prescritti dalla legge: a tal fine l'Amministratore Unico può anche convocare l'Assemblea della società, per sottoporre all'approvazione degli Enti Pubblici Locali soci gli atti che hanno maggiore rilievo nella gestione della società e dei servizi pubblici ad essa affidati.

ARTICOLO 19

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti della società è esercitata da un Revisore contabile o da una Società di revisione, nominati e funzionanti a norma di legge.

Il revisore o la società incaricata della revisione legale, anche mediante scambi di informazioni con l'Organo di Controllo:

- a)** verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- b)** verifica se il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- c)** esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sull'eventuale bilancio consolidato.

L'attività di revisione legale è annotata in un apposito libro conservato presso la sede della società.

L'Assemblea nomina il revisore e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico che sarà di tre esercizi sociali.

In caso di decadenza del revisore, l'amministratore unico è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea ordinaria per la nomina di un nuovo revisore.

Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio dell'ultimo

esercizio sociale di durata del loro mandato ed è rieleggibile.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al trentun dicembre di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge saranno compilati il bilancio e il conto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 21

L'utile di esercizio

Gli utili netti, dopo prelevato il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del Capitale Sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 22

Lo scioglimento e la liquidazione

Addivenendosi, in qualunque tempo e per qualsiasi causa, allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori e precisandone i poteri.

ARTICOLO 23

Domicilio dei soci per i rapporti sociali

Tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci verranno effettuate utilizzando il domicilio di ciascuno risultante dal libro dei soci.

Nel libro dei soci devono essere indicati il domicilio e, se comunicato, l'indirizzo di posta elettronica.

Ogni successiva modificazione delle indicazioni costituenti domicilio ai sensi del presente articolo dovrà essere effettuata mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo che provvederà ad annotarla nel libro dei soci.

Resta a carico di ogni singolo socio la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

ARTICOLO 24

Rinvio alla legge

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.

F.to Stefano Bit

F.to Gaspare Gerardi